



REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA UNIONE RUGBY CAPITOLINA A.S.D.

1. Premessa

Il presente documento è considerato regolamento interno all'associazione ed ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio. Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di un massimo di tre deleghe e può essere rappresentato solo da un' altro socio.

Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione elettorale in sede di elezione. I Consiglieri non possono ricevere alcun compenso per la loro attività.

2. Candidature.

Le candidature alla carica di Presidente e alla carica di Consigliere dovranno essere consegnate almeno quindici giorni prima dell'indizione dell'Assemblea per le votazioni, e depositate in segreteria. Gli elenchi con i nominativi dei candidati alla carica di Presidente e con i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere saranno predisposti separatamente e in rigoroso ordine alfabetico. I due elenchi verranno affissi nei locali sociali e sul sito internet una settimana prima delle votazioni.

3. Commissione Elettorale

Nella delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo, sentita la disponibilità degli associati, provvede a nominare la Commissione Elettorale; non possono far parte della commissione i consiglieri uscenti e gli associati che presentano la propria candidatura. La Commissione Elettorale svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni, e sarà composta da un Presidente, due scrutatori uno dei quali con funzioni di Segretario. In caso di urgenza, la sostituzione dei componenti della Commissione Elettorale può essere disposta dal Presidente. La commissione avrà il compito di accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità alla lista per la nomina del Presidente e per la nomina dei Consiglieri (essere in regola con il pagamento della quota associativa, non essere oggetto di provvedimenti disciplinari) e curerà, in



accordo con il Consiglio Direttivo, la predisposizione delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati alla carica di Presidente e delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati alla carica di consigliere, le urne, gli elenchi e i verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa. Il Presidente della commissione elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali. Per le elezioni la Commissione Elettorale verifica, la validità dell'assemblea secondo le norme statutarie (art.11). In caso affermativo il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione, in caso contrario rinvia la votazione ad una successiva assemblea. Le votazioni sono chiuse, con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala. Le operazioni di voto e di spoglio si svolgeranno esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, durante l'Assemblea appositamente convocata.

4. Ricorsi

Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre appello alla assemblea ai sensi dell'art.9 dello statuto sociale.

Ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo alla affissione dei risultati elettorali, alla Commissione Elettorale in carica alla indizione delle elezioni, che decide in via definitiva nei successivi 2 giorni. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.

5. Espressione del voto

Ad ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell'elenco in cui risulta incluso, vengono consegnate due schede elettorali: una con la lista dei soci candidati alla carica di presidente ed una con la lista dei soci candidati alla carica di consigliere; l'elettore esprime il voto nel luogo predisposto, senza la presenza di alcun'altra persona. Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una croce in corrispondenza dei nominativi prescelti dalla quale si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per quel candidato. Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per il candidato alla carica di presidente e fino ad un massimo sei preferenze per i candidati alla carica di



Consigliere. L'elettore consegna le due schede elettorali ripiegate, contenenti i voti da lui espressi, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che le ripone nelle apposite urne. Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a quelle previste. Risulta eletto alla carica di presidente il candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti. Risultano eletti alla carica di Consigliere i sei candidati consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti, salvo quanto previsto dall'art.13 dello statuto sociale. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio che avrà luogo con le modalità previste dal presente regolamento.

6. Chiusura delle votazioni

Il Presidente della Commissione Elettorale, dichiarate chiuse le votazioni, appone un sigillo sull'urna contenente gli esemplari delle schede elettorali usate per l'espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti.

7. Scrutinio e proclamazione

Terminate le operazioni di voto la Commissione Elettorale procederà allo scrutinio dei risultati. La Commissione Elettorale, non appena in possesso dei dati di rispettiva competenza provvede a:

- a. decidere su eventuali ricorsi;
- b. assegnare o annullare le eventuali schede contestate
- c. proclamare gli eletti.

La Commissione Elettorale decide, secondo le norme dello statuto e del presente Regolamento, su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni allo stesso affidate e dallo stesso controllate.

Per ogni controversia è referente la Commissione Elettorale.

8. Verbale delle Operazioni Elettorali

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile. Il verbale verrà conservato presso la sede dell'Associazione



insieme a:

- a) l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione;
- b) le schede scrutinate ed assegnate;
- c) le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

9. Insediamento

Il Comitato Elettorale dà notizia, sul sito internet dell'Associazione, della proclamazione degli eletti e dei risultati elettorali. A partire dalla data di tale comunicazione il nuovo Consiglio risulta operativo e, nella persona del Presidente, indice la sua prima riunione entro 20 gg, in concomitanza della quale avviene l'insediamento effettivo.